



**COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO**  
Provincia di Brescia

---



ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI.....*CC*.....  
N° *47* DEL *05.XI.96*  
IL SEGRETARIO COMUNALE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E FUNZIONAMENTO  
DEL COLLEGIO UNICO ARBITRALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO  
COMUNALE N°47 DEL 5 NOVEMBRE 1996.**

La presente Convenzione / Regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale di cui all'art. 59 - comma 8 e 9 del D.Lgs. 29/1993 e all'art. 24 - comma 10 - del C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali, definendo i seguenti aspetti:

- a) composizione e durata;
- b) modalità di nomina dei Rappresentanti delle Amministrazioni;
- c) modalità di nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori;
- d) modalità di nomina dei Presidenti;
- e) modalità di assegnazione dei procedimenti e criteri di rotazione dei membri;
- f) fasi del procedimento;
- g) sede;
- h) compensi dei componenti.

#### **A) COMPOSIZIONE E DURATA**

Il Collegio è costituito da due Rappresentanti delle Amministrazioni, nominati con le modalità di cui alla lettera B), da due Rappresentanti dei Lavoratori, nominati con le modalità di cui alla lettera C) ed è presieduto da un Presidente nominato con le modalità di cui alla lettera D).

In fase di prima applicazione, il Collegio rimane in carica per l'arco di vigenza contrattuale e nelle more del rinnovo dello stesso.

#### **B) MODALITA' DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI**

Il numero dei Rappresentanti delle Amministrazioni è pari a 10 soggetti nominati dagli Enti con le seguenti modalità:

- a) al Comune di Brescia è riservata la nomina di un Rappresentante;
- b) alla Provincia di Brescia è riservata la nomina di un Rappresentante;
- c) agli Enti che rientrano nell'area geografica Sebino-Val Camonica è riservata la nomina di 2 Rappresentanti;
- d) agli Enti che rientrano nell'area geografica Benaco-Valsabbia è riservata la nomina di 1 Rappresentanti;
- e) agli Enti che rientrano nell'area geografica della Val Trompia è riservata la nomina di 1 Rappresentante;
- f) ai restanti Enti è riservata la nomina di 3 Rappresentanti.

I suddetti Rappresentanti svolgono le proprie funzioni a prescindere dall'Ente convenuto nell'impugnazione e dall'area geografica dello stesso.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da nominare agli Enti di cui alle lettere c), d), e), ed f), l'ACB raccoglie una rosa di candidati per ogni area geografica, proposta dalle Amministrazioni interessate. Qualora pervengano nominativi in numero superiore ai Rappresentanti spettanti in ciascuna area, il Presidente dell'ACB convoca apposita riunione di tutti i candidati segnalati, affinché gli stessi scelgano al loro interno i membri titolari e supplenti.

In caso di votazione, a parità di preferenze viene nominato il soggetto anagraficamente più anziano.

Il Presidente dell'ACB, preso atto delle scelte maturate in ogni area geografica, nomina i 10 Rappresentanti.

La funzione di Rappresentante delle Amministrazioni può essere svolta sia da dipendenti degli Enti che da soggetti estranei agli stessi che abbiano competenza nella materia della gestione del personale.

In caso di impedimento, decesso, rinuncia o di cessazione comunque intervenuta dall'incarico, il Presidente dell'ACB procederà a surrogare tempestivamente il Rappresentante nominando il primo dei non prescelti della medesima area geografica.

### **C) MODALITA' DI NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI**

Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori è pari a 10 soggetti designati dalle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. presenti nella Provincia.

Il nominativo degli stessi è comunicato dalle OO.SS., per il tramite dell'ACB, alle Amministrazioni che aderiscono alla convenzione.

In caso di impedimento, decesso o di rinuncia allo svolgimento dell'incarico il Rappresentante verrà surrogato tempestivamente dalle OO.SS.

### **D) MODALITA' DI NOMINA DEI PRESIDENTI**

Il Presidente dell'ACB indice apposita riunione affinché i Rappresentanti delle Amministrazioni e i Rappresentanti dei Lavoratori nominino 5 Presidenti del Collegio fra soggetti che siano in possesso dei necessari requisiti di autorevolezza, imparzialità e professionalità per poter svolgere l'incarico.

Delle risultanze della riunione viene redatto verbale.

Le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:

- raggiunto l'accordo su tutti i nominativi, il Presidente dell'ACB, preso atto delle determinazioni assunte dai rappresentanti delle parti, procede alla designazione conferendo l'incarico;
- raggiunto l'accordo solo su alcuni nominativi, il Presidente dell'ACB inoltra la richiesta per la nomina dei restanti al Presidente del Tribunale di Brescia. Nelle more della nomina da parte del Tribunale il Collegio viene presieduto dai Presidenti designati;
- in caso di mancato accordo su tutti i nominativi, il Presidente dell'ACB inoltra la richiesta di nomina al Presidente del Tribunale di Brescia.

In caso di impedimento, decesso, rinuncia o di cessazione comunque intervenuta dall'incarico, si procederà a surrogare tempestivamente il Presidente mediante apposita riunione convocata dal Presidente dell'ACB con le modalità sovraesposte.

In caso di mancato accordo il Presidente dell'ACB procederà ad inoltrare domanda al Presidente del Tribunale di Brescia.

Nelle riunioni per la nomina del Presidente devono intervenire tutti i Rappresentanti delle Amministrazioni e dei Lavoratori, fatta salva la possibilità di delega nella misura massima di due soggetti per Rappresentante.

### **E) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI E CRITERI DI ROTAZIONE DEI MEMBRI**

Il lavoratore può impugnare la sanzione disciplinare entro 20 giorni dall'irrogazione della stessa.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

L'impugnazione può essere effettuata anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

L'impugnazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata all'ACB, sede del Collegio e all'Ente di appartenenza del lavoratore.

All'atto della ricezione l'incaricato dell'ACB iscrive la pratica in apposito registro preventivamente vidimato da almeno 2 Rappresentanti delle Amministrazioni e da due Rappresentanti dei Lavoratori e attribuisce alla stessa un numero progressivo.

L'Ente convenuto trasmette la documentazione relativa al procedimento disciplinare all'ACB entro 10 giorni dal ricevimento dell'impugnazione. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti trasmessi e di estrarne copia.

Il Collegio emette la decisione entro 90 giorni dalla data di iscrizione dell'impugnazione nel suddetto registro e l'Amministrazione vi si conforma.

Qualora il Collegio chieda l'integrazione della documentazione, l'Amministrazione deve fornire gli atti entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Collegio è convocato, previa segnalazione dell'ACB, ogniqualvolta siano iscritte nel registro 5 impugnazioni o, qualora non sia raggiunto il numero predetto, decorsi 45 giorni dalla registrazione

Il Collegio opera con i seguenti criteri oggettivi di rotazione dei membri:

- vengono redatti 3 distinti elenchi alfabetici relativi ai Presidenti, ai Rappresentanti delle Amministrazioni e ai Rappresentanti dei Lavoratori;
- trimestralmente il Presidente dell'ACB procede all'investitura di 2 Presidenti, 4 Rappresentanti delle Amministrazioni e 4 Rappresentanti dei Lavoratori i cui nominativi vengono attinti nella successione alfabetica dei rispettivi elenchi;
- in caso di motivato impedimento di un membro, il Presidente dell'ACB procede alla chiamata di quello successivo;
- ciascun Collegio è competente ad esaminare le pratiche registrate nell'apposito registro rispettivamente nella prima e nella seconda metà del trimestre.

In materia di motivi di ricsuzione del Presidente si richiamano gli artt. 51 e 52 del C.P.C.

## **F) FASI DEL PROCEDIMENTO**

Le Amministrazioni conferiscono al proprio Rappresentante specifica procura circa le modalità ed i limiti entro cui esercitare le funzioni (ad es. escludendo la possibilità di addivenire ad un accordo di composizione della controversia o formulando l'esplicita richiesta che la decisione sia rimessa al Presidente).

Il procedimento viene definito nelle seguenti fasi.

### **FASE DI COMPOSIZIONE DELLA CONTROVERSIA**

Il Presidente, prima dell'esame in sede collegiale, verifica se sussista ancora l'interesse delle parti alla definizione della controversia, in sede arbitrale. Qualora sia stato raggiunto un accordo di composizione della controversia fra le parti, viene redatto apposito verbale - conforme al fac-simile allegato -, sottoscritto dai Rappresentanti delle parti, con espressa rinuncia alla definizione in sede arbitrale.

In caso di mancato accordo, il Presidente rimette la definizione della pratica in sede arbitrale.

### **FASE ISTRUTTORIA**

Il giudizio avviene sulla base degli atti del procedimento, salvo la possibilità di un intervento diretto delle parti nella fase istruttoria su domanda delle stesse, previo parere favorevole del Presidente, o su esplicita richiesta del Presidente medesimo.

Il dipendente, qualora intenda intervenire alla seduta istruttoria, deve presentare domanda contestualmente all'impugnazione e notificarla all'Amministrazione; parimenti, l'Amministrazione deve presentare domanda contestualmente alla trasmissione degli atti del procedimento e darne comunicazione alla controparte che, qualora non vi abbia già provveduto, può presentare la domanda entro 10 giorni dal ricevimento della citata comunicazione.

Il Collegio nella prima seduta valuta gli atti del procedimento e i Rappresentanti esprimono il proprio parere circa l'opportunità di accogliere le suddette domande o di disporre d'ufficio la convocazione di una o di entrambe le parti,

Il Presidente, preso atto del parere dei Rappresentanti, decide sulle domande suddette o sull'opportunità della convocazione d'ufficio delle parti. Nel caso di rigetto delle domande (che deve essere comunicato al richiedente), il Collegio procede all'esame dell'impugnazione. Al contrario, in caso di accoglimento delle stesse, il Collegio rinvia l'esame dell'impugnazione ad altra seduta, fissando la data della convocazione che verrà comunicata alle parti interessate.

Durante l'intervento di ciascuna delle parti, il Presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti del Collegio, possono formulare domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento. Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante di fiducia.

Della trattazione orale viene redatto verbale sottoscritto dai componenti del Collegio e dalle parti intervenute.

### **FASE ARBITRALE**

In sede arbitrale il Collegio a maggioranza decide la conferma o la cessazione del provvedimento disciplinare, senza la possibilità di riforma dello stesso. In alternativa, le parti possono convenire di dare mandato al Presidente di definire la controversia con i più ampi poteri anche di riforma del

provvedimento disciplinare impugnato, impegnandosi ad accettare la soluzione proposta dal Presidente.

In questa fase del procedimento deve essere redatto apposito verbale conforme ai fac-simile allegati che è trasmesso dall'ACB alle parti.

### **G) SEDE**

In via transitoria l'ACB mette a disposizione la propria sede e il proprio personale, per lo svolgimento dell'attività del Collegio.

Al fine di far fronte alle spese che derivano dai suddetti impegni, ciascuna Amministrazione versa all'ACB l'importo annuale sottoindicato, rapportato al numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente:

- £. 100.000 per gli Enti fino a 15 dipendenti
- £. 200.000 per gli Enti da 16 a 30 dipendenti
- £. 400.000 per gli Enti da 31 a 60 dipendenti
- £. 600.000 per gli Enti da 61 a 100 dipendenti
- £. 1.000.000 per gli Enti da 101 a 500 dipendenti
- £. 2.000.000 per gli Enti con oltre 501 dipendenti.

### **H) COMPENSI DEI COMPONENTI**

Il compenso spettante a ciascun Rappresentante dell'Amministrazione è fissato in £.200.000 lorde a seduta. Per il Presidente il compenso spettante è pari a £.300.000 lorde a seduta.

I suddetti compensi vengono corrisposti direttamente dalle Amministrazioni ai componenti del Collegio sulla base del riparto proporzionale per seduta redatto dall'ACB.

Nessun compenso è versato dalle parti ai Rappresentanti dei Lavoratori.